

**ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
DELLA PROVINCIA DI TERNI**

così come previsto dall'art. 38 del CCNL edilizia – industria e cooperative

In data 29 dicembre 2022, in Terni, presso la Cassa Edile di mutualità e assistenza della provincia di Terni, Via Adriano Garofoli n.15

tra

ANCE TERNI, rappresentata dal Presidente Massimo Ponteggia e da Vittorio Pellegrini, Roberto Taddei, Paolo Ratini, assistiti da Ernesto Di Benedetto, Maurizio Cenci, Pietro Re Dionigi e Domenico Taschini

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI UMBRIA rappresentata da Matteo Ragnacci

e

FILLEA-CGIL UMBRIA, rappresentata dal Segretario regionale Elisabetta Masciarri

FILCA-CISL UMBRIA, rappresentata dal Segretario regionale Giuliano Bicchieraro

FENEAL-UIL UMBRIA, rappresentata dal Segretario regionale Stefano Paloni.

PREMESSO CHE

- le OO.SS. territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire alle Organizzazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo a livello Regionale;
- la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri a livello regionale tra le parti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto;
- nel corso dei già menzionati incontri si è convenuto sulla necessità di procedere alla definizione di accordi territoriali provinciali che, nell'ottica di una armonizzazione dell'intero sistema - prevista e auspicata dai precedenti accordi quadro regionali e integrativi provinciali - omogeneizzino le prestazioni contrattuali, il sistema contributivo, la disciplina delle premialità per le imprese e delle prestazioni per gli operai nelle due province di Perugia e Terni;
- è volontà delle parti, con la stipula del presente accordo, dare attuazione a tale scelta condivisa.

Tutto ciò premesso,

VIENE STIPULATO

il presente contratto per la provincia di Terni, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia - industria e cooperative da valere nella Provincia di Terni per le imprese edili e affini che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto contratto nazionale e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati.

LE COSTRUZIONI NELL'ECONOMIA NAZIONALE E IN UMBRIA

Il presente accordo si colloca in una situazione congiunturale estremamente complessa e incerta quanto agli scenari futuri.

Dopo un decennio di crisi profonda, durante il quale si sono perse 160.000 imprese di costruzioni (tremila solo in Umbria) e 600.000 posti di lavoro a livello nazionale, tra il 2018 ed il 2019 si sono intravisti alcuni primi concreti segnali di ripresa.

Lo testimoniavano, in particolare, i dati del comparto pubblico, con un incremento del numero dei bandi di gara pubblicati nel 2019 ed il valore economico degli appalti, ma anche il numero degli occupati che tornava a salire, con un + 5,3% rispetto all'anno precedente, nonché, da ultimo, il mercato immobiliare residenziale che evidenziava segnali positivi, con un numero di abitazioni in aumento del 6,2% rispetto al 2018.

Si trattava, appunto, di timidi segnali positivi per le costruzioni, certamente non sufficienti per garantire lo sviluppo che serviva in quel momento per rialzarsi dalla crisi più devastante che si fosse mai verificata dal secondo dopoguerra, ma che, comunque, avevano ingenerato un clima di ritrovata fiducia che lasciava ben sperare.


Lo scoppio della pandemia da Covid-19 e le forti limitazioni che ne sono derivate hanno causato una contrazione dell'attività economica senza precedenti e, ovviamente, hanno creato i presupposti per una ripresa del settore molto più difficoltosa e incerta.

La pandemia ha condizionato, sia il mercato immobiliare residenziale dove il numero di abitazioni compravendute nel 2020 ha avuto una flessione del -5%, sia il comparto delle opere pubbliche, nel quale i bandi di gara per lavori pubblicati nella regione hanno visto una contrazione del -22,3% rispetto all'anno precedente.

L'introduzione degli incentivi legati al Superbonus 110%, a metà del 2020, ha consentito una nuova ripresa del settore sin dalla fine dello stesso anno.

Il 2021 ha visto una dinamica positiva di tutti i principali indicatori settoriali, confermando una ripresa delle costruzioni già in atto, ma interrotta dalla pandemia, trainata prevalentemente dal comparto della riqualificazione abitativa il cui incremento ha superato il 20%.

A fine dello stesso anno il Superbonus consentiva il raggiungimento di risultati particolarmente positivi, confermando il trend di accelerazione evidenziatosi già a partire dai mesi estivi.



In Italia, a quel momento, si registravano 95.718 cantieri legati a tale misura per 16,2 mld di euro, mentre in Umbria gli interventi agevolati ammontavano a 1.586 per un importo complessivo di 278 milioni di euro.

Per il settore delle costruzioni, che in Umbria a fine 2021 rappresentava, in termini di investimenti, il 10,1% del PIL regionale ed, in termini di occupazione, il 25,9% degli addetti nell'industria, il 2021 è stato, quindi, un anno dai contorni certamente positivi.

Dati ANCE evidenziano per l'Umbria un aumento degli investimenti in costruzioni nel 2021 del +16,7% in termini reali rispetto all'anno precedente, mentre, per ciò che concerne l'occupazione, i dati elaborati dalla CNCE, certificano un aumento del +31,6% del numero di ore lavorate e del +16,1% del numero dei lavoratori iscritti rispetto sempre all'anno precedente.

Un impulso importante in tal senso è venuto anche da una significativa svolta sul fronte della ricostruzione post sisma, entrata in una fase cruciale nonostante un quadro normativo e procedurale rimasto ancora di difficile lettura e comprensione.

Dall'inizio della ricostruzione al 31 luglio scorso sono pervenute all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 3.757 richieste per la concessione di contributo, di cui 2.883 per danno lieve e 874 relative a danni gravi al patrimonio edilizio abitativo e produttivo.


Ammontano a 2.402 le istanze accolte presso l'USR dei Comuni di Cascia, Norcia e Spoleto. Al 30 giugno scorso, inoltre, risultano 1.113 i cantieri conclusi, 1.072 dei quali per la riparazione dei danni lievi.

Per gli interventi pubblici, si registrano 290 opere attualmente finanziate in Umbria, per 441 milioni di euro; mentre restano da finanziare altri 367 progetti fra istituti scolastici, strade, edifici pubblici e altro, per oltre 463 milioni di euro.

Dai report di ANCE nazionale emerge, nei primi mesi del 2022, un consolidamento dei fondamentali economici a comprova dell'auspicata ripartenza.

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale si stima un aumento del 4,5% relativamente alle nuove costruzioni, e del 22% per ciò che concerne il recupero abitativo. Anche per il comparto delle opere pubbliche si evidenzia una crescita del 4% rispetto all'anno precedente, seppur rivista al ribasso rispetto alle previsioni di inizio anno.

Questa ripresa rischia, tuttavia, di essere bruscamente interrotta da una drammatica crisi di liquidità determinata in generale dal caro energia, dal caro materiali e, per quanto



concerne specificatamente l'enorme partita del Superbonus, dal blocco delle cessioni dei crediti fiscali.

Già a partire dalla fine del 2020 è iniziato uno stravolgimento delle condizioni economiche del mercato determinato da un eccezionale aumento del costo dei materiali, primi tra tutti l'acciaio, il rame, i laterizi e il calcestruzzo.

Con l'inizio del conflitto russo-ucraino, la situazione si è ulteriormente aggravata, tanto che attualmente il costo e la reperibilità delle materie prime è totalmente fuori controllo.

Le misure di compensazione introdotte dal Governo per contrastare tali eventi sono risultate assolutamente insufficienti ed inadeguate nel 2021, mentre sicuramente più apprezzabili appaiono essere quelle del più recente "decreto Aiuti" sull'utilizzo dei prezzari aggiornati.

Nonostante le misure introdotte, le imprese – tranne pochissimi casi – non hanno ancora ricevuto il pagamento dei corrispettivi ad esse spettanti, con il concreto rischio che molti contratti in corso di esecuzione non possano essere portati a termine, e che i nuovi cantieri non possano essere nemmeno avviati.

Per ciò che concerne il Superbonus 110%, le norme che nei mesi scorsi sono state introdotte per limitare la cessione dei bonus fiscali anche per le iniziative in corso, hanno finito per bloccare tutte le operazioni, comprese quelle legittime e prive di qualsiasi profilo patologico, soffocando un mercato volto alla riqualificazione urbana che si avviava alla ripresa anche grazie agli incentivi.

Con il decreto "Aiuti-bis" si è cercato di porre un rimedio a tale situazione ma, allo stato attuale, poco o niente sta accadendo sul fronte della riattivazione del mercato dei crediti.

Resta, comunque, il grande interrogativo, legato al futuro dell'edilizia residenziale a fronte di bonus che, seppur con un "décalage", andranno probabilmente esaurendosi tra qualche anno, in assenza di politiche mirate in materia di rigenerazione urbana e a fronte di impegni stringenti di natura comunitaria sulla riduzione del consumo del suolo.

Allo stesso modo preoccupante appare, in prospettiva, il ridimensionamento del 3,3% degli investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione, confermato dalla nota di aggiornamento al DEF e dell'1% degli investimenti dei Comuni nel terzo trimestre del 2022.

Ci si avvia, quindi, nonostante una innegabile ripresa del settore negli ultimi due anni, ad un futuro di breve - medio periodo non privo di incognite e di timori per la reale tenuta e il

consolidamento del trend positivo, tanto che l'Osservatorio Congiunturale di Ottobre di Ance nazionale prevede per il 2023 una riduzione del 5,7% degli investimenti in costruzioni.

In questo scenario incerto le parti sociali sono consapevoli che lo sviluppo del settore delle costruzioni è legato anche a politiche industriali che siano in grado di intercettare nuovi bisogni e costruire nuove opportunità occupazionali.

Il programma Next Generation Ue è uno straordinario volano di fiducia e potrebbe avere un impatto significativo sul territorio umbro ed in particolare nel settore delle costruzioni, visto che il 67% degli stanziamenti è rivolto proprio a questo comparto.

In questa prospettiva di ripresa, ancorché segnata da un'instabilità legata agli scenari politici ed economici europei, le parti ritengono che il consolidamento della stessa ed una sua auspicata crescita si possano rafforzare anche in un'ottica di coesione sociale.

Sia l'edilizia infrastrutturale che quella legata al recupero, all'efficientamento energetico e sismico e alla riduzione delle barriere architettoniche, saranno fortemente interessate dal programma PNRR Umbro, con presumibili importanti ricadute in termini di nuove imprese e di opportunità occupazionali.


Il tema della rigenerazione urbana delle città e dei territori, che coinvolge la riqualificazione delle strutture pubbliche, in particolare quelle sanitarie, ma anche gli spazi destinati alle abitazioni pubbliche, all'istruzione, al welfare e alla socialità sono altresì aspetti da considerare come strategici per favorire un modello di nuovo sviluppo.

Gli scenari che si prospettano, quindi, rappresentano una sfida per tutto il mondo del lavoro edile.

In questo contesto le imprese umbre, nell'ambito del sistema bilaterale, possono puntare ad obiettivi ambiziosi quali la riqualificazione e l'investimento in ricerca e innovazione, favorendo anche la creazione di nuove competenze nel settore operaio.

Il settore dopo anni di crisi oggi si trova di fronte ad una fase di espansione, per affrontare la quale sono necessari interventi complessi e coordinati che coinvolgano tutte le parti in causa, non ultime le istituzioni.

C'è la necessità, quindi, di inaugurare una rinnovata stagione di politiche industriali che siano in grado di intercettare i nuovi bisogni che stanno emergendo e, su di essi, costruire un diverso modello di impresa e nuove opportunità occupazionali.





In questo momento congiunturale, in cui è estremamente difficoltoso il reperimento della manodopera nel settore edile, è altresì necessario un ancor più stretto coordinamento tra enti bilaterali, parti sociali e istituzioni al fine di avviare mirati percorsi professionalizzanti per l'edilizia.



Il modello umbro di ricostruzione post sisma 1997, preso ad esempio per efficienza nella spesa, qualità, livello di legalità e sicurezza grazie anche all'ideazione e messa in campo del DURC congruità, fortemente voluto dalle parti sociali, può rappresentare ancora un punto di riferimento essenziale.



Parimenti potrà costituire un supporto determinante il tavolo delle Costruzioni, istituito dalla Regione dell'Umbria, a patto che lo stesso – così come auspicano le parti sociali – venga riunito regolarmente e consultato sistematicamente ogni qualvolta si affrontino problematiche inerenti il settore delle costruzioni.



Il presente contratto integrativo vuole inoltre essere presidio di regolarità, legalità e sicurezza e a tal fine impegna le parti sociali a promuovere azioni in tal senso.

RELAZIONI INDUSTRIALI



Il cambiamento dei processi produttivi, l'imponente innovazione tecnologica e digitale e le novità derivanti dall'introduzione di nuovi materiali, impongono un'approfondita riflessione sul cambio di paradigma industriale, tecnologico, produttivo e, non ultimo, anche culturale rispetto al quale il settore delle costruzioni, in tutte le sue componenti, non può ritenersi estraneo.



Le parti sociali hanno da sempre dimostrato sensibilità e attenzione a tutti i fenomeni che interessano il settore edile e si trovano oggi a condividere prospettive economiche e sociali che il contratto provinciale dovrà portare ai lavoratori ma anche alle imprese avendo cura di salvaguardare nel tempo condizioni di stabilità anche occupazionali.



Nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore al fine di garantire la massima occupazione in un contesto di miglioramento dell'attività produttiva, della qualità del lavoro in edilizia e del rispetto delle regole.



Le stesse parti ritengono necessario operare attraverso corrette relazioni sindacali per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale per le imprese.



L'edilizia non può e non deve rappresentare la scelta residuale del mondo del lavoro né per i lavoratori né per coloro che decideranno di fare impresa.

Si conviene a questo fine sull'esigenza di sensibilizzare la pubblica amministrazione per l'adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti dei lavoratori e delle imprese.

Si condivide conseguentemente la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell'illegalità e di sleale concorrenza, di contrastare con ogni forma legittima l'utilizzo del lavoro irregolare, ritenendo indispensabile l'applicazione alla manodopera impiegata del contratto collettivo nazionale dell'edilizia.

Si condivide altresì di salvaguardare la regolarità contributiva e avviare la contrattazione per definire clausole sociali attraverso percorsi di sperimentazione.

Le parti, inoltre, consapevoli che il settore edile è tra quelli più colpiti dalla carenza di personale, si impegnano a intraprendere le migliori pratiche tese all'inserimento nel settore di nuove risorse umane con l'impegno reciproco di raggiungere risultati misurabili.

Le parti ritengono che la contrattazione integrativa costituisca un fondamentale strumento per definire politiche di valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel settore, per individuare processi inclusivi di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato.

A tal fine le parti ritengono utile e strategico impegnarsi nella costituzione di un comitato tecnico – scientifico a livello regionale.

Tale comitato sarà composto e coordinato dalle parti sociali di entrambe le province e integrato da personalità di riconosciuta esperienza professionale e formativa nel settore delle costruzioni, a cui il tavolo regionale delle parti sociali potrà commissionare l'elaborazione di studi e proposte.

Il comitato avrà solo funzione consultiva e propositiva, e la sua attività sarà disciplinata da apposito regolamento da approvare entro 90 gg dalla stipula del presente contratto.

ENTI BILATERALI

In questo quadro gli enti bilaterali assumono una rilevanza strategica, sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.





Per tali motivi le parti, con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL, intendono valorizzare il sistema bilaterale strutturato in un'ottica inclusiva composto dalla Cassa Edile di Terni e dal TESEF riconoscendone il ruolo centrale ed esclusivo per il raggiungimento degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali e si impegnano a non intraprendere attività ed iniziative che ne possano compromettere o limitare le funzioni, quali la creazione di nuovi Enti Bilaterali o di sportelli degli stessi nel territorio della Regione Umbria.



Nello spirito di quanto già previsto dai precedenti accordi integrativi verrà proseguita l'azione di razionalizzazione e di contenimento dei costi di gestione ricercando forme di integrazione volte all'efficientamento dei servizi e delle prestazioni.



Le parti si impegnano, attraverso gli Enti Bilaterali, alla diffusione di buone prassi al fine di accrescere la cultura della sicurezza, la prevenzione di fenomeni infortunistici e delle malattie professionali.



Particolarmente importante sarà la possibilità di disporre delle risorse del "Fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori previsto dal CCNL del 3 marzo 2022 e istituito presso la Cassa Edile di Terni che verrà alimentato con aliquota contributiva pari allo 0,20%. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono nonché alla premialità per le imprese che denunciino in cassa edile operai inquadrati al primo livello in forza da oltre 18 mesi pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico.

RLST




Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.



Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori verificare la corretta applicazione della normativa e l'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, come statuito dall'art. 50 del D.L.vo 81/08.



Il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza opera con riferimento alle imprese edili nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Resta inteso che, qualora non si proceda all'elezione diretta del RLS, le funzioni sono esercitate dal RLST a prescindere dal numero dei dipendenti in forza alle imprese.



Il RLST esercita le attribuzioni previste dal CCNL e dall'art. 50 del D.L.vo 81/08 con le garanzie e le facoltà ivi previste.

Ai sensi dello stesso articolo e di quanto previsto dal CCNL, il RLST non può svolgere attività sindacale, quindi, non può compiere attività di proselitismo e di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni, ferma restando la partecipazione, su richiesta dei lavoratori, alle assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di contribuzione aggiuntiva, a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Terni con un'aliquota pari allo 0,10% della retribuzione imponibile per la Cassa Edile.

Sono esonerate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui sopra le imprese nelle quali i lavoratori dipendenti abbiano proceduto all'elezione diretta del RLS, secondo le modalità previste dall'art. 47 del D.L.vo 81/08.

Laddove l'elezione avvenga successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la data dell'elezione del RLS aziendale deve essere preventivamente concordata con le OO.SS. dei lavoratori firmatari dello stesso, che avranno 20 giorni per organizzarla, altrimenti si prenderà a riferimento la proposta dell'azienda.

Per tutti i RLS eletti sia precedentemente che successivamente al presente accordo, al fine di ottenere l'esonero dal versamento del contributo, le imprese dovranno comunicare al TESEF e alla commissione dei RLST il nominativo del RLS, trasmettendo contestualmente copia del verbale di elezione e copia dell'attestato di formazione dello stesso.

Il TESEF provvederà a comunicare formalmente alla Cassa Edile di Terni la regolarità della documentazione e il diritto all'esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo a partire dal mese successivo a quello della suddetta comunicazione di nomina.

Per le imprese che non comunicheranno la nomina del RLS gli Enti Bilaterali procederanno alla nomina di ufficio del RLST dandone tempestivamente notizia alle stesse imprese ai lavoratori e alle Organizzazioni Sindacali.

La nomina del RSLT non sarà necessaria nel caso in cui l'impresa attesti la già avvenuta nomina di un RLST da parte del CESF di Perugia.

Gli importi dovuti dalle imprese ai sensi del sesto capoverso del presente paragrafo sono riscossi tramite la Cassa Edile mediante MUT e conferiti nel fondo RLST della provincia di Terni costituito presso la Cassa stessa.

Il fondo verrà messo a disposizione della commissione RLST (formata da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro) che ne definisce con apposito regolamento le modalità di gestione.

Il soggetto nominato RLST deve avere un'effettiva esperienza nel settore edile e/o in materia di sicurezza di almeno 24 mesi.

Il RLST viene designato dalle organizzazioni sindacali territoriali e la nomina è ratificata in apposite assemblee zonali.

Dello svolgimento delle assemblee, nonché degli esiti delle stesse, viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura delle organizzazioni sindacali, alle associazioni datoriali firmatarie del presente accordo.

La durata dell'incarico è triennale e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dalla presente disposizione.

Il RLST decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente accordo.

In particolare, decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o di documenti che abbia ricevuto nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri. Inoltre, il RLST decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico stesso.

Prima dell'inizio della propria attività il RLST deve ricevere la formazione obbligatoria prevista dall'art.48, comma 7, del D.L.vo 81/08 e dal CCNL per un minimo di numero 120 ore. Successivamente il RLST deve ricevere un aggiornamento della formazione di almeno 8 ore annue.

La formazione nei limiti sopra indicati è impartita dal TESEF.

Lo svolgimento dell'attività del RLST è disciplinato dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle associazioni firmataria e dai rispettivi allegati, nonché dalla legislazione e dai regolamenti territoriali.

Il RLST deve segnalare preventivamente all'impresa interessata le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Il diritto all'accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel

rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento territoriale per l'attività dei RLST.

Tutti i RLST devono essere muniti di tesserino di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri e devono essere altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto su apposito modulo in duplice copia, conforme a quello previsto dal CCNL del 18 luglio 2018, una delle quali viene contestualmente consegnata alle imprese.

Al fine di raccordare l'attività dei RLST con quelle dei tecnici del TESEF è prevista una riunione mensile tra i RLST e i rappresentanti del TESEF e della Cassa Edile di Terni.

Degli esiti dell'esercizio delle funzioni dei RLST viene redatta una relazione trimestrale da inoltrarsi al TESEF contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate. Per lo svolgimento delle funzioni i RLST possono usufruire di un locale presso le sedi degli enti.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti nonché eventuali irregolarità riscontrate in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro, che non siano componibili tra le parti stesse, sono verbalizzate e, prima di qualsiasi ulteriore azione, devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione del TESEF, in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni ovvero entro 10 giorni nei casi particolarmente complessi.

Le parti convengono sulla necessità di verificare, entro un anno dalla stipula del presente contratto, lo stato di attuazione del regolamento attualmente vigente a livello territoriale in merito alla disciplina di tale figura alla luce delle previsioni del presente accordo e di rafforzare l'attività della Commissione appositamente istituita per la regolamentazione e il monitoraggio dell'attività del RLST, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare le contribuzioni tra le due province di Perugia e Terni.

VESTIARIO

Tutti i lavoratori impiegati nei cantieri edili sono dotati, oltre che di scarpe antinfortunistiche e dei DPI specifici previsti dal D.L.vo 81/2008 per le mansioni cui sono addetti, di adeguato vestiario di lavoro, intendendosi per tale la dotazione annuale standard – fatti salvi i contratti di fornitura in essere – come specificatamente dettagliata nella tabella di seguito riportata:



FORNITURA TRIENNALE			
KIT STRADALI			
GILET MULTITASCHE H.V.			
PANATALONE ESTIVO H.V.			
PILE INVERNALE HV			
PANTALONE INVERNALE H.V.			
GIACCONE INVERNALE 3° anno			
KIT EDILE BASE			
JEANS			
T-SHIRT GRIGIA			
PANTALONE CANVAS GRIGIO			
PILE GRIGIO			
GIACCONE INVERNALE 3° anno			
KIT IMBIANCHINO			
PANTALONE BIANCO			
T-SHIRT BIANCA			
PANTALONE BIANCO			
PILE BLU			
GIACCONE INVERNALE 3° anno			

Gli oneri per l'acquisto degli indumenti da lavoro fanno capo alla Cassa Edile di Terni che provvede direttamente mediante una prestazione particolare agli operai iscritti ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento assistenze, attraverso una contribuzione aggiuntiva, a carico delle imprese iscritte, o, comunque, tenute ad iscriversi alla stessa Cassa Edile, che non abbiano provveduto alla consegna del vestiario in questione.

Le stesse, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, devono contribuire con un'aliquota pari allo 0,15% da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Terni.

Gli importi versati dalle imprese, ai sensi della presente disposizione, sono riscossi tramite la Cassa Edile mediante MUT e conferiti in apposito Fondo costituito presso la stessa Cassa, le cui entrate e uscite risulteranno come partite di una gestione separata.

Sono esonerate dal versamento del contributo di cui sopra le imprese che abbiano consegnato ai lavoratori dipendenti gli indumenti da lavoro come verificato dai rappresentanti dei lavoratori e certificato tramite apposito accordo sindacale (vedi modello allegato).

Il suddetto accordo dovrà essere trasmesso alla Cassa Edile di Terni entro il 15 novembre di ogni anno. A partire dal mese successivo a quello in cui l'impresa trasmette l'accordo, l'aliquota dello 0,15% verrà sospesa per un periodo di 12 mesi.

Successivamente il contributo verrà ripristinato fino alla consegna di un nuovo accordo che dovrà comunque avvenire sempre entro il 15 novembre di ogni anno.

Per il primo anno di applicazione del presente contratto, al fine dell'esonero del contributo, il suddetto accordo dovrà essere trasmesso alla Cassa Edile di Terni entro 30 giorni dalla stipula dello stesso integrativo.

Qualora l'aliquota dello 0,15% dovesse risultare insufficiente per l'erogazione della prestazione, le eventuali eccedenze verranno assicurate attingendo alle riserve della Cassa Edile.

APE

Con riferimento a quanto previsto all'allegato 7 del CCNL 3 marzo 2022 e al successivo accordo del 22 settembre 2022, il contributo dovuto dalle imprese edili a copertura degli oneri relativi all'APE viene determinato nella misura del 3,95% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 23 del CCNL, tenuto conto del contributo minimo fissato dal medesimo accordo del 22 settembre 2022.

PARTE ECONOMICA

MENSA

Le parti confermano integralmente la regolamentazione e le modalità di computo e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa precedentemente pattuita e tutt'ora in atto nella Provincia di Terni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'attuale valore dell'indennità di mensa, attualmente fissato per gli operai in € 5,29 giornaliera e € 0,66 orarie, viene elevato a € 5,60 giornaliera e a € 0,70 orarie sulle ore effettivamente lavorate.

Per il personale con qualifica di impiegato la suddetta indennità, fissata attualmente in € 5,29 giornaliera, viene elevata a € 6,00 giornaliera.

Resta inteso che sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto presso le aziende per lo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.



In alternativa, previo accordo aziendale con RSU o OO.SS. la suddetta indennità, per gli importi come sopra aggiornati, potrà essere corrisposta attraverso l'attribuzione di un ticket elettronico.

EVR

L'elemento variabile della retribuzione, EVR, come previsto dagli artt. 12 e 38 del CCNL, è un premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore delle costruzioni nella provincia di Terni e, pertanto, presenta i requisiti previsti dalle vigenti previsioni di legge in materia di tassazione agevolata.

L'elemento variabile avrà un tetto nella misura del 4%, come previsto dal CCNL, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data della stipula del presente accordo e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto nazionale e dal contratto integrativo provinciale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR sarà erogato in base all'andamento degli indicatori e al loro valore come riportato nella tabella che segue:

Indicatori/Parametri	Peso Ponderale
Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni	20%
Monte Salari denunciato alla Cassa Edile di Terni	20%
Ore denunciate alla Cassa Edile di Terni al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro	20%
Massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Terni	40%

Le parti, per ogni anno di vigenza del presente accordo, entro il mese di dicembre a valere per l'anno successivo, si incontreranno per determinare la misura dell'EVR mediante una verifica effettuata sui suddetti quattro indicatori e relative incidenze ponderali.

In particolare, le parti, ai fini della determinazione dell'EVR, procederanno al raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, sulla base del seguente schema:



Erogazione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno	Verifica effettuata comparando i trienni
2023	Media triennio 2020 - 2022 Media triennio 2019 – 2021
2024	Media triennio 2021 - 2023 Media triennio 2020 – 2022

Misura dell'EVR a livello provinciale

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, l'erogazione dello stesso viene concessa quando almeno due dei suddetti indicatori risultino pari o positivi.

Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30%.

Nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risulti superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma dei singoli pesi ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Dell'esito della verifica le Parti sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese con apposita tabella riepilogativa dei valori dell'EVR per l'anno di riferimento, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

Verifiche aziendali

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- 1) ore denunciate in Cassa Edile secondo le medesime modalità in atto a livello territoriale;
- 2) volume d'affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul libro unico del lavoro.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'Azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'Azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato, ferma restando l'applicazione della procedura prevista nel caso del raggiungimento di un solo parametro, di seguito descritta.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'Azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30%, o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura: 1) l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione datoriale di riferimento, se iscritta, e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite; 2) la suddetta Associazione, nel caso di imprese iscritte, ovvero la Cassa Edile negli altri casi, informerà con sollecitudine le OO.SS.LL. e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi, comunque, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (per gli impiegati, libro unico lavoro).

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'EVR sarà erogato in quote mensili per gli impiegati e in quote orarie per gli operai a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Le parti, in previsione della definizione del prossimo contratto integrativo provinciale, convengono sulla costituzione di una commissione bilaterale per la modifica dell'attuale indicatore territoriale e per la ridiscussione delle incidenze ponderali di tutti gli indicatori.

MALATTIA

La prestazione a carico della Cassa Edile in occasione della malattia del lavoratore, prevista dagli accordi i contratti integrativi del 7 maggio 2012 e del 28 dicembre 2016, verrà riconosciuta per le malattie di durata superiore a 4gg e fino a 12gg.

Resta inteso che il numero degli eventi indennizzati rimane confermato in due in un anno finanziario (01 ottobre – 30 settembre) e fino ad un tetto massimo, nello stesso anno finanziario, a carico della Cassa Edile, di euro 30.000.

L'erogazione di tale assistenza avverrà tramite richiesta dell'azienda da presentarsi alla Cassa Edile, tramite MUT, entro 60 giorni dall'evento malattia e successivo rimborso mediante bonifico bancario.

Il diritto alla prestazione assistenziale è sottoposto al possesso dei requisiti per la generalità delle prestazioni.

Le parti, ai fini di valutare eventuali correttivi, si impegnano a costituire, in corrispondenza della scadenza dell'esercizio finanziario 2022/23, una Commissione deputata ad effettuare verifiche sull'andamento economico della prestazione e sui suoi possibili effetti sul fenomeno dell'assenteismo, nell'ottica di un possibile superamento della "carenza malattia".

TRASFERTA

In relazione a quanto previsto dall'art. 38 del CCNL, dall'entrata in vigore del presente accordo, all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato in luogo distante oltre 2 km. dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere per il quale l'operaio stesso è stato assunto verrà corrisposta una diaria del 10%.

Nel caso in cui l'operaio sia comandato a prestare la propria opera in trasferta in un cantiere distante oltre i 50 km. dai confini territoriali come sopra definiti verrà corrisposta una diaria del 12%.



La diaria, come sopra definita, sarà calcolata sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL.

Trova applicazione quanto previsto all'Allegato 6 al verbale di accordo del 3 marzo 2022 per quanto attiene l'istituto della trasferta regionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa emanata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 Centro Italia.

Per ogni altra norma concernente l'istituto di cui trattasi si fa espresso rinvio agli artt. 21 e 38 del citato CCNL.

Nel caso di lavoratori adibiti al trasporto sul cantiere di loro colleghi di lavoro con mezzi dell'azienda le ore di viaggio, arrotondate alla mezz'ora o all'ora superiore, così impegnate saranno compensate con una "indennità viaggio" pari all'intera retribuzione.

INDENNITA' LAVORI IN GALLERIA

Al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km (1.000 m), verrà corrisposta, per tutte le ore effettivamente prestate oltre tale distanza e in aggiunta alle indennità così come individuate al Gruppo B dell'art.20 del vigente CCNL, un'ulteriore indennità del 20%.

INDENNITA' LAVORI ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art.23 del CCNL l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare, è fissata nel 5% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'elemento economico territoriale e sull'indennità di settore.

REPERIBILITA'

Per reperibilità si intende la richiesta con la quale l'azienda, per iscritto, chiede al dipendente di voler essere a disposizione dell'azienda fuori dal suo normale orario di lavoro per poter tornare tempestivamente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal D.Lvo 66/2003.

Qualora siano istituiti turni di reperibilità, ai lavoratori cui sarà richiesta, è riconosciuta un'indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di € 40,00 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);

- in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente, sarà riconosciuta una indennità giornaliera fissata in € 6,00 lordi, dal lunedì al sabato, ed € 8,00 lordi per giornata festiva.

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segue alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all'azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con l'impresa e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata. Su tale indennità non vanno computate le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 del CCNL e non rileva ai fini del TFR.

In caso di chiamata o intervento sul luogo di lavoro al lavoratore verranno rimborsate le spese di spostamento casa lavoro e verrà corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL per le ore prestate.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Terni, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti edili e affini del settore industria del 3 marzo 2022 nonché le norme contenute nei precedenti accordi contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Con accordo separato da sottoscrivere entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto verranno definite modalità e criteri per l'erogazione delle prestazioni agli operai e della premialità alle imprese. Nelle more di tale definizione continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell'ultimo regolamento assistenze e dell'accordo sulla premialità.

UNA TANTUM

Le parti convengono sulla corresponsione della somma di 180,00 € a titolo di una tantum ai lavoratori in forza dal 1° gennaio 2022, che nel corso dello stesso anno non abbiano percepito somme a titolo di EVR, in proporzione ai mesi lavorati, intendendosi come tali quelli con una prestazione superiore ai 15 giorni.

Detta una tantum non dovrà essere erogata dalle imprese che nel corso dell'anno 2022 abbiano già provveduto a corrispondere ai propri dipendenti l'EVR, nonché da quelle i cui parametri aziendali utili al calcolo dell'EVR riferiti al raffronto del triennio 2019 - 2020 - 2021 con il triennio 2018 -2019 - 2020 risultassero negativi.

L'importo come definito al primo capoverso verrà erogato, per i lavoratori in forza, a partire da gennaio 2023 in rate mensili di 15,00 € e sarà aggiunto all'EVR spettante al lavoratore nel mese di riferimento considerandosi ad incremento del valore dello stesso EVR dovuto per l'anno 2023, per gli operai in quote orarie relativamente alle ore lavorate nel mese e per gli impiegati in quote mensili.

Per i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2022, l'una tantum, in relazione ai mesi lavorati, verrà accantonata presso la Cassa edile di competenza che provvederà – previa richiesta alle imprese interessate – alla erogazione agli aventi diritto sulla base di apposita regolamentazione da concordare tra le parti sociali entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE TERNI



LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI UMBRIA



FILLEA - CGIL UMBRIA



FILCA - CISL UMBRIA



FENEALUIL UMBRIA



ALLEGATI:

- Accordo sindacale di consegna del vestiario da lavoro;
- Rapporto di consultazione aziendale.

ACCORDO SINDACALE DI CONSEGNA DEL VESTIARIO DI LAVORO

Ai sensi e per gli effetti del punto "VESTIARIO" dell'Accordo integrativo Provinciale di lavoro valevole nella di
provincia di Terni

Il giorno..... presso.....

tra

..... in qualità di..... dell'impresa..... iscritta alla Cassa
Edile della Provincia di Terni con il codice.....

e

..... in qualità di RSU dell'impresa.....

(oppure, in assenza di RSU)in qualità di rappresentante sindacale della FILCA-CISL

.....in qualità di rappresentante sindacale della FILLEA-CGIL

.....in qualità di rappresentante sindacale della FENEAL-UIL

PREMESSO


- che tale accordo viene stipulato ai sensi di quanto previsto al punto "VESTIARIO" dell'Accordo integrativo Provinciale del lavoro del 29 dicembre 2022;
- che l'impresa..... così rappresentata dichiara di aver consegnato i seguenti indumenti da lavoro (ad es. jeans, gilet, giaccone...) ai dipendenti, con qualifica di operaio, sotto elencati:
 -
 -
 -
 - (oppure elenco che si allega);
- che l'impresa così rappresentata si impegna a fornire indumenti da lavoro ad eventuali operai assunti dopo la data odierna.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE

- L'impresa consegna il presente accordo alla Cassa Edile della Provincia di Terni che sospenderà l'applicazione del contributo vestiario, pari allo 0.15%, dal primo MUT successivo alla data di consegna;
- La Cassa Edile è esonerata dalla fornitura di indumenti a tutti i dipendenti dell'impresa..... per l'anno finanziario in corso.

Letto confermato e sottoscritto

.....
.....
.....



RAPPORTO DI CONSULTAZIONE AZIENDALE/VISITA IN CANTIERE

(art. 50 D. Lgs. N. 81/08 e art. 87 CCNL edilizia)

RLST Provincia di _____

Consultazione/Visita n. _____ Pratica n. _____ Data _____

La visita è effettuata sulla base di:

- programmazione di lavoro
- richiesta aziendale
- altro motivo _____

Anagrafica di Cantiere

Cantiere Comune : _____ Via/Piazza: _____

Tipologia: _____ Lavori di: _____

Committente: _____ Resp. Lavori: _____

Coord. Prog.: _____ Coord. Esecuz.: _____

Anagrafica Impresa

Impresa: _____ Via/Piazza: _____ Sede Comune: _____

Cap: _____ tel./Fax: _____ Mail: _____

C.F.: _____ Iscriz. C.E.: _____

Consultazione preventiva

- in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sulla designazione del medico competente;

Manfredi

[Vertical signatures and stamps on the right margin]

- in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dei:
 - Lavoratori
 - Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
 - Preposti
 - Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
 - Dirigenti
 - Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
- In merito al Piano di sicurezza e coordinamento
 - Eventuali proposte _____

Informazioni e documentazione
(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)

- la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.
- le sostanze ed i preparati pericolosi.
- le macchine e gli impianti.
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro.
- le malattie professionali.
- gli infortuni:
 - che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
 - che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
- copia del documento (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lett. a)
- copia del documento (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3
- copia del POS e PSC.

Durante il sopralluogo è promossa l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

IL RLST

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

